

AL TRIBUNALE DI CROTONE
PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE PER LA COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(ai sensi della l. 3/2012)

Per i sig.ri Enrico LARATTA nato a Crotona il 19/10/1960 C.F. LRTNRC60RD122J e Maria Angelina PANUCCI nata a Crotona il 31/10/1958 c.f. PNCMNG58R71D122B, entrambi residenti alla via Ettore Scalfaro n. 31, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Annamaria ALTAMURA e Barbara VENTURA, entrambe del Foro di Crotona, con studio in Crotona alla via Napoli n. 39, C.F. LTMNMR77M52I907F e via Giordano Bruno n. 87, C.F. VNTBBR85P62D122Z, in forza di mandato *ad litem* in calce al presente atto, le quali dichiarano ai sensi del secondo comma dell'art. 176 cpc, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio n. di fax 0962.902573 o alternativamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata: barbara.ventura@avvocaticrotona.legalmail.it,

annamaria.altamura@avvocaticrotona.legalmail.it, premettono che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- a) si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia i medesimi vivono *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- b) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- c) non hanno utilizzato, nei precedenti cinque anni, alcuno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- d) non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore.
- e) che la presente proposta costituisce lo sforzo massimo che i contribuenti possono sopportare in relazione alla tipologia dei redditi posseduti;
- f) che l'accoglimento della stessa consentirebbe il massimo recupero possibile ai creditori



di seguito indicati, recupero assai superiore rispetto a quello realizzabile con la vendita coattiva dei beni posseduti dal debitore.

g) che i ricorrenti hanno fatto riferimento alla procedura di composizione della crisi in ragione di uno stato di urgenza e con la finalità di evitare il consolidamento di cause di prelazione e di azioni esecutive e cautelari eventualmente promosse dai creditori sui propri beni personali.

La trattazione del piano del consumatore si articola nel seguente indice di argomenti trattati:

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI;
2. STATO ANALITICO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA;
- 2.1) NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI
3. STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI E/O CREDITI;
- 3.1 CREDITI DA PRESTAZIONE DI LAVORO
- 3.2 BENI IMMOBILI
- 3.3 CREDITI FUTURI
- 3.4 BENI MOBILI REGISTRATI
4. CONTENUTO DELLA PROPOSTA;
- 4.1 MODALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI.
- 4.2 DESCRIZIONE DELL'ATTIVO
- 4.3 PERCENTUALI DI SODDISFACIMENTO
5. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE MERITEVOLEZZA DEI RICORRENTI;
6. CONCLUSIONI;
7. ELENCO ALLEGATI;

1) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI:

Gli odierni ricorrenti hanno contratto una serie di debiti personali per una somma complessiva di € **255.351,71** circa;

Non riuscendo, quindi, ad onorare il pagamento dei suddetti debiti, al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, hanno richiesto l'intervento della Fondazione anti-usura Zaccheo, che garantirà (*cf. doc.1*) il finanziamento concesso da primario istituto di credito, che mette a disposizione dei ricorrenti l'importo complessivo di € 85.000,00;

In merito alla diligenza prestata dagli istanti nell'adempire alle proprie obbligazioni, i



debitori non hanno subito né protesti né esecuzioni individuali (*cf. doc.2*).

Per poter comprendere le ragioni del progressivo indebitamento dei ricorrenti è necessario fare una breve cronistoria delle loro vicende finanziarie segnate dalla sottoscrizione del contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa e dall'insorgere di gravi problemi di salute della sig.ra Maria Angelina PANUCCI prima e del sig. LARATTA poi.

Nell'anno 2008 i ricorrenti LARATTA-PANUCCI sottoscrivevano un contratto di mutuo fondiario di euro 139.500.00 con l'Istituto I.N.P.D.A.P. (*cf. doc. 3*) avente ad oggetto l'acquisto della prima casa;

A far data dal 2000 nella sig.ra PANUCCI, si manifestava il “disturbo da insufficienza venosa cronica da sindrome varicosa” (*cf. doc. 4*);

Tale disturbo diventava negli anni una vera e propria patologia tale che veniva qualificata quale: *“poliartrosi e dolore miofasciale diffuso (sub set fibromialgico MILD)”* (*cf. doc.5*);

Il disturbo sopra descritto veniva diagnosticato dall'Istituto di Ricovero e Cura *“Casa Sollievo della Sofferenza- Opera di Padre Pio da Pietralcina”*, e richiedeva il trattamento tramite terapia farmacologica a base di Tapentadolo, Osteomodulanti e nello specifico Bifosfonati, Colecalciferolo, agenti beta-bloccanti selettivi, Trimebutina + Medaze (*cf. doc.6*);

Nell'anno 2017 e 2018, le condizioni cliniche si aggravavano e veniva ricoverata in un primo momento presso la *“Casa Sollievo della Sofferenza”*, a San Giovanni Rotondo (FG), così come si può facilmente evincere dal documento n. 6 prodotto, e poi presso la Casa di Cura *“Madonna dello Scoglio”* (*cf. doc. 7*).

A causa delle patologie insorte la ricorrente si sottoponeva, a sue spese, a visite approfondite, che nel tempo portavano ad un esborso annuale di denaro notevole.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi, relative alle ultime 4 annualità, emerge che la famiglia ha sostenuto nell'ultimo anno una spesa sanitaria documentata ingente, pari ad € 1.462,29 circa, quantificabili in € 121,90 su base mensile (*cf. doc. 8,9,10,11*)

REDDITI	SPESE SANITARIE
2016	679,96
2017	1196,64
2018	766,9
2019	1462,29

A tali somme vanno aggiunti i costi sostenuti per i frequenti viaggi ed il soggiorno nelle sedi delle strutture sanitarie presso cui si sottoponeva ai controlli medici.

Alla luce di quanto spiegato si evince, in maniera indubitabile, che il sig. LARATTA, al fine



di ottemperare alle spese sanitarie che si manifestavano il più delle volte all'improvviso, accedeva a numerosi strumenti finanziari o ricorreva a prestiti di denaro da amici e parenti. Giova, inoltre, precisare che, nonostante la grave patologia in atto, il Servizio Sanitario Nazionale non riconosceva alla sig.ra PANUCCI l'esenzione totale dalle spese sanitarie. L'indebitamento a carico della famiglia LARATTA non è stato assunto per far fronte a spese voluttuarie, ma trova sostanziale correlazione con le obbligazioni riconducibili al sostenimento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, e soprattutto nella comparsa nella sig.ra PANUCCI di patologie che hanno provocato sia nella fase di diagnosi della malattia che in quella di cura e controllo, un rilevante dispendio di risorse economiche di gran lunga maggiore rispetto alle entrate del sig. LARATTA, unico percettore di reddito. Ma v'è di più, nel mese di luglio dell'anno 2019 quest'ultimo veniva colpito da *“infarto miocardico acuto della parte inferolaterale – aterosclerosi coronarica di arteria coronarica nativa”* tale da dover determinare il trasferimento in elisoccorso presso il Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro (*cf. doc. 12*).

Il ricorrente veniva, dopo il periodo di degenza presso il Policlinico universitario, trasferito presso il centro per l'alta specialità del cuore: “ Sant'Anna Hospital” di Catanzaro.

Tale condizione ha determinato un ulteriore aggravio sulle condizioni economiche del nucleo familiare dovendo la sig.ra Panucci affrontare ulteriori costi a causa della degenza prolungata del proprio coniuge in altra località.

Difatti, ha sostenuto numerosi costi per spese di soggiorno e viaggio coi mezzi pubblici. Per di più, dalle debitorie dei coniugi Laratta/Panucci si evidenzia come questi hanno contratto parte dei propri debiti per aver prestato garanzia in finanziamenti per aiutare i propri figli, Luca e Francesco negli studi universitari e ad avviarli nella loro vita familiare e lavorativa.

Queste di fatto le ragioni che li hanno portati prima, alla sottoscrizione di diversi finanziamenti e successivamente, per ripianare tali debiti, alla stipula della cessione del quinto e poi alla delega sullo stipendio.

2- STATO ANALITICO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le esposizioni debitorie di seguito elencate:

- 1) MUTUO INPDAP (mutuo ipotecario n. 60426/20305 contratto il 16/07/2008 di € 139.500,00) debito residuo in linea capitale € 155.061,24 il prestito è garantito da ipoteca di primo grado (*cf. doc. 3*);
- 2) FOLLETTO S.P.A. decreto ingiuntivo n.45714/2014 importo atto di precetto €



1.638,41 (*cf. doc. 13*);

3) MARTE SPV cessionario della AGOS DUCATO (CARTA DI CREDITO n. 45308155) quota da rimborsare 7.423,27 (*cf. doc. 14*);

4) MARTE SPV cessionario della AGOS DUCATO (CARTA DI CREDITO n. 526776601084948E+015) quota da rimborsare 2.105,42 (*cf. doc. 15*);

5) COMPASS - FUTURO SPA (CESSIONE) scadenza 31/07/27 (finanziamento n. 90000619746 contratto il 28/02/2017) cessione di 1/5 garantito sullo stipendio, debito residuo in linea capitale € 19.039,96 (*cf. doc. 16*);

6) SANTANDER SPA (DELEGA) scad. 19/10/25 (finanziamento n. 20001000) contratto il 01/03/2016 debito residuo in linea capitale € 5.448,79 garantito con delega sullo stipendio (*cf. doc. 17*);

7) BANCA IFIS cessionario della Compass spa (finanziamento n. 79162441243) e di Consel spa (finanziamento n. 1101958888) quota da rimborsare come da Decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Crotone - debito residuo in linea capitale 4.596,88 (*cf. doc. 18*);

8) MB CREDIT SOLUTIONS cessionario BNL (crediti nn. 0000234300012346 e 0000CP0001007717) debito residuo complessivo € 11.889,00 (*cf. doc. 19 & 20*);

9) UBI BANCA – (garanzia per Laratta Francesco) - (finanziamento n. 1254852) debito residuo in linea capitale € 3.691,67 (*cf. Doc. 21*);

10) COMPASS_(CARTA DI CREDITO N.522239*****917) debito residuo € 904,14 (*cf. doc. 22*);

11) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (rateizzazione) ha emesso cartelle esattoriali per un totale in linea capitale di euro 3477,16 (*cf. doc. 23*);

12) BPER (garanzia x Laratta Luca) (conto corrente n. 957322) debito residuo € 7.147,45 (*cf. doc. 24*).

13) DEUTSCHE BANK S.P.A. (Pignoramento presso terzi) (garanzia x Laratta Luca) decreto ingiuntivo n. 772/2018 per il pagamento del debito residuo in linea capitale € 32.928,32 (*cf. doc. 25*).

2.1 NECESSITA' FINANZIARIE DEI RICORRENTI

Come si evince dall'allegata autocertificazione dello stato di famiglia (*cf. doc. 26*), allo stato, il nucleo familiare si compone di 2 persone, e cioè dai coniugi LARATTA/PANUCCI.

Il Sig. LARATTA, però, è il solo ad avere un lavoro stabile, nonostante la grave patologia



diagnosticata.

Viceversa, la moglie è casalinga ed impossibilitata ad esercitare una attività lavorativa a causa delle precarie condizioni di salute in cui versa.

Per ciò che concerne le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della propria famiglia vengono quantificate in linea con i dati diffusi dall'ISTAT ed ammontano a € 900,00 mensili come di seguito ripartite: (*cf. doc. 27*):

- vitto € 400,00;
- utenze € 150,00;
- auto € 150,00;
- spese mediche € 200,00;

3 STATO ANALITICO ESTIMATIVO DEI CESPITI E/O CREDITI

Il patrimonio dei ricorrenti è così costituito:

3.1 CREDITI DA PRESTAZIONE DI LAVORO: il sig. Laratta è assunto presso il A.KR.E.A. dal 06.05.1985 con la qualifica di operaio con mansione di Capo squadra (*cf. doc. 28*) e percepisce a titolo di stipendio, al netto delle trattenute previdenziali e fiscali € 1.597,00 (*cf. doc. 29*);

→ **garanzia:** Sullo stipendio vengono trattenute le seguenti somme mensili a favore di:

- COMPASS - FUTURO SPA (finanziamento n. 619746 pari ad € 342,00 mensili a titolo di **cessione** del quinto;
- SANTANDER SPA (finanziamento n. 20001000) pari ad € 257,00 mensili a titolo di **delega** sullo stipendio;
- DEUTSCHE BANK SPA (decreto ingiuntivo n. 772/2018 emesso dal Tribunale di Crotone) pari ad euro 99,80 a titolo di pignoramento presso terzi (*cf. doc. 26*);

Inoltre, il debitore, alla data di sottoscrizione del presente piano, sta regolarmente pagando il piano di rientro concordato con la società MB Credit Solutions SPA corrispondendo euro 85,00 mensili per il contratto n. 6477915 ed euro 52,00 per il contratto n. 6489372 per un totale complessivo di ulteriore sborso pari ad euro 137,00;

I sopra descritti impegni finanziari riducono lo stipendio del ricorrente a netti € 761,25; il reddito annuale percepito negli ultimi tre anni, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali è il seguente:



2018	2019	2020
26510,34	25.628,06	24.646,42

Come si può facilmente evincere dalle certificazioni uniche prodotte (*cf. doc. 30, 31 & 32*);

3.2 BENI IMMOBILI:

A) appartamento per civile abitazione di tipo popolare, composto da vani 5,5 ed accessori, distinto al C.F. del Comune di Crotone al fg. 45A n. 1733 p.lla 3-S1 sub. 8 sito in Crotone, via E. Scalfaro n. 31, piano 3, cz.1, cat. A/3, cl. 1(*cf. Doc 33,34*);
 → **garanzia:** Il predetto immobile è oggetto di ipoteca di primo grado a favore della INPDAP s.p.a. che ha concesso ai debitori la somma di € 139.500,00 a titolo di mutuo ed ha iscritto ipoteca sullo stesso per un valore di € 279.000,00 (*cf. doc. 3*);

Valore immobile

Il suddetto immobile è stato oggetto di stima da parte dell'incaricato CTP Ing. Giovanni MACCHITELLA, professionista in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67, c. terzo, lettera d, l.f. che ha valutato € 60.900,00 il valore di mercato attuale del bene (*cf. doc 35*).

In base alla stima effettuata, il bene dispone di un valore di mercato inferiore al debito ipotecario che, al mese di aprile 2021, ammonta ad euro € 155.061,24 (*cf. doc. 36*).

B) fabbricato rustico della superficie calpestabile complessiva di 263,52 mq, composto da piano seminterrato, piano terra e piano primo destinato ad uso residenziale, distinto al C.F. del Comune di Crotone al fg. 15 p.lla 210 sub. 3 e sub 4 sito in Crotone, C.da Brasimato (*cf. doc 37*);

→ **garanzia:** libero

anche il suddetto immobile è stato oggetto di stima da parte dell'incaricato CTP Ing. Giovanni MACCHITELLA, che ha valutato € 84.240,00 il valore di mercato attuale del bene (*cf. doc 38*).

3.3) CREDITI FUTURI: il debitore vanta un credito di lavoro nei confronti dell'INPDAP a titolo di Tfs, pari a circa € 79.461,00 lordi, (*cf. doc 30*) derivanti dall'accantonamento annuale delle somme dovute a titolo di Trattamento Fine Servizio; al raggiungimento dell'età pensionabile, previsto tra circa 1 anno, il credito maturato nei confronti dell'INPDAP dovrebbe ammontare a circa 82.000,00 lordi.

3.4) BENI MOBILI REGISTRATI:

- autovettura marca RENAULT tipo CLIO immatricolata nell'anno 2003 il valore di



mercato attribuito dalle riviste specializzate del settore alle auto usate di quel tipo è pari ad € 500,00, non risultano iscritti gravami (*cf. doc 39*).

4. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Effettuata la precedente esposizione si procede ad illustrare le modalità proposte per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento dei ricorrenti.

4.1 - Modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

L'incapienza del patrimonio dei ricorrenti determina, *ipso iure*, la falcidia di tutti i creditori ivi comprese le somme vantate dal creditore ipotecario INPDAP che ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l. n. 3/2012, verrà soddisfatto, pur falcidiato, con l'attribuzione dell'intero valore di mercato attuale del bene immobile pari ad € 60.900,00, come determinato nella perizia allegata a firma dell'Ing. Giovanni MACCHITELLA.

Per la parte non soddisfatta il credito sarà retrocesso al grado di chirografo e soddisfatto in % al pari degli altri creditori.

Si dimostrerà nel prosieguo che l'anzidetto pagamento parziale risulta, comunque, oggettivamente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione del bene dei ricorrenti sui quali insiste la prelazione.

4.2 – Descrizione dell'attivo

I ricorrenti per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento nella quale versano metteranno a disposizione le seguenti somme:

- € 85.000,00 a seguito di sottoscrizione di mutuo ipotecario erogato da primario istituto di credito garantito dalla fondazione anti-usura Zaccheo di Crotona; le somme saranno utilizzate per soddisfare il creditore ipotecario, nel limite del valore attuale del bene e le spese in pre deduzione;

→ l'istituto di credito finanziatore concederà il suddetto mutuo ipotecario iscrivendo ipoteca di 1° sui entrambi i beni immobili posseduti dai debitori di cui alla lettera A e B del punto 3.

- € 82.000,00, valore approssimativo della liquidazione accantonata dal debitore a titolo di TFS. Tale credito sarà ceduto ai creditori chirografari che potranno soddisfarsi nella misura indicativa del 42,15% del totale dei loro crediti.

4.3 percentuali di soddisfacimento

Le somme messe a disposizione nel presente piano saranno così ripartite:

CLASSE	DEBITORE	Valore DEBITO	% soddisfazione	Valore riconosciuto
1°	PREDEDUZIONE	€ 24.100,00 (stima)	100,00%	€ 24.100,00 (stima)



2°	IPOTECARIO	€ 60.900,00	100,00%	€ 60.900,00
3°	CHIROGRAFARI	€ 194.451,71	42,15%	€ 82.000,00
	TOTALE	€ 279.451,71		€ 167.000,00

PAG. CREDITORI IN PREDEDUZIONE [100%] attraverso il finanziamento concesso da primario istituto di credito garantito dalla Fondazione anti usura Zaccheo.

PAG. CREDITI CON PRIVILEGIO SPECIALE IMM. [100%] pagamento integrale nei limiti del valore di mercato pari ad euro 60.900, con conseguente declassamento al chirografo della parte di credito ipotecario non soddisfatto pari ad € 94.161,24.

PAG. CREDITI CHIROGRAFARI [42,15%]

Per i crediti chirografari, il cui ammontare è pari a complessivi euro € **194.451,71** (è disponibile l'importo stimato di euro 82.000,00, tale somma corrisponde al valore approssimativo della liquidazione percepibile dal debitore a titolo di TFS, al raggiungimento dell'età pensionabile.

Tale credito sarà ceduto ai creditori chirografari.

In questa categoria sono inclusi anche i creditori il cui credito è garantito direttamente sullo stipendio attraverso la cessione del quinto, la delega ed il pignoramento presso terzi.

Tali creditori sono stati trattati al pari degli altri creditori chirografari in ragione del loro ruolo nella formazione del sovraindebitamento, gli stessi, in violazione della normativa bancaria dettata in merito alla "adeguata verifica", prevista dall' art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 non hanno correttamente valutato la sostenibilità del debito per il richiedente in base agli impegni già contratti, concedendo i finanziamenti anche se lo stesso aveva già contratto il mutuo ed altri finanziamenti non garantiti.

Le classi dei creditori si ritiene siano suddivise nel rispetto del disposto di cui all'art. 7 comma 1 l. n. 3/2012 che richiama specificatamente l'art. 124 l.f. cioè "*secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei*", e per le stesse si propone un relativo trattamento differenziato, come prescritto dall'art. 124, comma 3, l. fall., senza che questo alteri in alcun modo l'ordine delle cause legittime di prelazione.

L'elenco analitico dei creditori, con i rispettivi crediti, nonché con la percentuale di soddisfazione proposta, è riportato al successivo punto .

5. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALLA ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Circa la convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione ai sensi dell'art.



9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, si evidenzia che i creditori allo stato possono soddisfarsi in *executivis* sui seguenti beni:

a) reddito di lavoro dipendente;

b) Autovettura;

c) beni immobili:

A) appartamento per civile abitazione di tipo popolare, distinto al C.F. del Comune di Crotone al fg. 45A n. 1733 p.lla 3-S1 sub. 8 sito in Crotone, via E. Scalfaro n. 31, cat. A/3, cl. 1;

→ **garanzia:** ipoteca di primo grado a favore della INPDAP s.p.a. che ha concesso ai debitori la somma di € 139.500,00 a titolo di mutuo ed ha iscritto ipoteca sullo stesso per un valore di € 279.000,00 e vanta un credito residuo pari ad € 155.061,24

Valore di mercato € 60.900,00 (cfr. doc 35).

In base alla stima effettuata, il bene dispone di un valore venale residuo inferiore al debito ipotecario che, al mese di aprile 2021, ammonta ad euro € 155.061,24.

B) fabbricato rustico della superficie calpestabile complessiva di 263,52 mq, (cfr. doc. 37);

→ **garanzia:** libero

il valore di mercato attuale del bene € 84.240,00 (cfr. doc 38).

Stante l'insistenza della predetta ipoteca di primo grado sull'immobile di via E. Scalfaro e lo stato di conservazione del fabbricato rustico ubicato in C.da Brasimato, pare assai improbabile che i creditori del presente accordo possano ricavare dall'attivazione di una procedura competitiva un soddisfacimento maggiore rispetto a quello oggi offerto.

Invero, il normale e naturale andamento delle procedure esecutive, a livello nazionale nonché nella realtà locale specifica, risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva a questa tipologia di vendita, pertanto, in base alla comune esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del prezzo dei beni (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) fino a circa € 34.256,00, per l'immobile di via E. Scalfaro ed € 47.385,00 per il fabbricato rustico ubicato in C.da Brasimato;

Nel caso de quo, verosimilmente, all'esito della vendita al terzo esperimento d'asta, si potrebbe avere una aggiudicazione di entrambi i beni alla somma complessiva di € 81.641,00, (somma di € 34.256,00 +€ 47.385,00), dal totale ottenuto, tuttavia, occorre preliminarmente



detrarre le spese di procedura, stimabili in circa 10.000,00.

Il ricavato di vendita dell'immobile di via E. Scalfaro pari ad € 34.256,00 dovrebbe essere assegnato, detratte le spese di procedura, per intero a favore del creditore ipotecario INPDAP, di conseguenza il credito residuo non soddisfatto, pari ad € 120.805,24, degradato a chirografo, dovrà essere soddisfatto, secondo l'ordine dei privilegi dettati dalla legge, in concorso con gli altri creditori appartenenti a questa categoria, sul ricavato ottenuto dalla vendita del fabbricato rustico ubicato in C.da Brasimato ipotizzato pari ad € 47.385,00.

Optando per la liquidazione dei beni dei ricorrenti l'attivo ricavato sarebbe distribuito nel seguente modo tra tutti i creditori:

Stima soddisfazione creditori all'esito della distribuzione del ricavato a seguito della vendita dei beni al 3° esperimento				
Importo	€ 34.256,00 - immobile di via E. Scalfaro			
aggiudicazione	€ 47.385,00 - fabbricato rustico ubicato in C.da Brasimato.			
Ipotesi di distribuzione ai creditori				
Tipo di credito	Credito vantato	Importo assegnato (al netto delle spese di procedura)	Tempi di realizzo	% soddisfazione
ipotecario	€ 155.061,24	€ 29.256,00 valore di ricavo del bene ipotecato	3 anni	19
chirografari (comprensivo del residuo credito ipotecario degradato a chirografo)	216559,6	€ 42.385,00 valore di ricavo del fabbricato di C.da Brasimato	3 anni	19

Ad ogni modo, è imprescindibile considerare l'alea connessa alla concretizzazione ed alla tempistica degli eventi di realizzo dell'attivo, l'attuale crisi del settore immobiliare, nonché i costi necessari per la liquidazione coattiva.

Tali valori sono inferiori rispetto all'importo messo a disposizione oggi per la soddisfazione dei creditori dai sigg.ri LARATTA-PANUCCI a mezzo della finanza esterna garantita dalla Fondazione Zaccheo e della cessione del Tfs maturato che prevede una soddisfazione certa e in tempi brevi per tutti i creditori. Come si evince dal prospetto che segue:

Distribuzione attivo messo a disposizione dal ricorrente attraverso il presente piano				
attivo	€ 85.000,00 – somma garantita dalla fondazione Zaccheo			
	€ 82.000,00 -tfs accumulato			
Tipo di credito	Credito vantato	Importo assegnato	Tempi di realizzo	% soddisfazione
ipotecario	€ 155.061,24	€ 60.900 (valore attuale di stima del bene ipotecato)	Omologa del piano	100% valore del bene
chirografari (comprensivo del residuo credito ipotecario degradato a chirografo)	€ 194.451,71	€ 82.000,00 -tfs accumulato	Pensionamento del ricorrente	42,15%



Pertanto, premesso quanto sopra, appare evidente come l'alternativa liquidatoria dei beni posseduti dai ricorrenti appare meno vantaggiosa rispetto al piano proposto in quanto, in ipotesi di alienazione e distribuzione del ricavato, lo stesso probabilmente andrebbe a soddisfare esclusivamente il creditore ipotecario.

in ogni caso, si precisa che la Garanzia prestata dalla fondazione Zaccheo è espressamente subordinata e condizionata alla omologazione del piano nei termini economici e secondo le modalità nelle quali è stato predisposto, in particolare che:

venga disposta, la cancellazione dell'ipoteca di primo grado in favore della INPDAP s.p.a. per permettere l'iscrizione di ipoteca di primo grado a favore dell'istituto di credito che stanzierà in favore dei ricorrenti il finanziamento garantito dalla fondazione Zaccheo.

A sostegno della volontà dei coniugi Laratta-Panucci di trovare una soluzione efficace e duratura alla loro situazione di sovraindebitamento, gli stessi dichiarano ai sensi dell'art. 8 comma 3 della l. 3/2012, di essere disposti a limitare l'accesso al credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico al credito ed alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari fino al totale rimborso del finanziamento ottenuto dalla fondazione Zaccheo ed al pagamento dei creditori chirografari che fanno parte di questo piano.

In particolare i debitori propongono il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione e del creditore ipotecario in base al valore di realizzo del bene ed il pagamento del 42,14% dei creditori chirografari, come si evince dalla seguente tabella:

ATTIVITA'		IMPORTO			
Finanziamento garantito dalla Fondazione Zaccheo		85.000,00			
TFS maturato		€ 82.000,00			
A	TOTALE ATTIVITA'	167000			
	Istituti creditore	Natura e/o privilegio	Importo dovuto	% soddisfaz. offerta	Importo proposto
	Creditori prededuzione (stimato)	prededuzione	€ 24.100,00	100,00%	
B	TOTALE PASSIVITA' IN PREDEDUZIONE				€ 25.000,00
	I.N.P.D.A.P. s.p.a.(mutuo)	ipotecario	€ 60.900,00	100,00%	
C	TOTALE PASSIVITA' IPOTECARIE				€ 60.900,00
	I.N.P.D.A.P. s.p.a.(mutuo, residuo credito declassato a c. chirografario)	chirografario	€ 94.161,24	42,14%	39689
	FOLLETTO S.P.A.	chirografario	€ 1.638,41	42,14%	€ 691,00
	MARTE SPV cessionario della AGOS DUCATO (CARTA DI CREDITO n. 45308155)	chirografario	€ 7.423,27	42,14%	€ 3.129,00
	MARTE SPV cessionario della AGOS DUCATO (CARTA DI CREDITO n. 526776601084948E+015)	chirografario	€ 2.105,42	42,14%	€ 887,00



	COMPASS - FUTURO SPA (CESSIONE) (finanziamento n. 90000619746)	chirografario	€ 19.039,96	42,14%	€ 8.025,00
	SANTANDER SPA (DELEGA) (finanziamento n. 20001000)	chirografario	€ 5.448,79	42,14%	€ 2.297,00
	BANCA IFIS cessionario della Compass spa (finanziamento n. 79162441243) e di Consel spa (finanziamento n. 1101958888)	chirografario	€ 4.596,88	42,14%	€ 1.938,00
	MB CREDIT SOLUTIONS cessionario BNL (crediti nn. 0000234300012346 e 0000CP0001007717) debito residuo complessivo	chirografario	€ 11.889,00	42,14%	5011
	COMPASS (CARTA DI CREDITO N.522239*****917)	chirografario	€ 904,14	42,14%	€ 381,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	chirografario	€ 3.477,16	42,14%	1466
	UBI BANCA (finanziamento n. 1254852)	chirografario	€ 3.691,67	42,14%	1556
	BPER (conto corrente n. 957322)	chirografario	€ 7.147,45	42,14%	€ 3.013,00
	DEUTSCHE BANK S.P.A. (decreto ingiuntivo n. 772/2018)	chirografario	€ 32.928,32	42,14%	€ 13.879,00
D	TOTALE PASSIVITA' CHIROGRAFARIE	chirografario	€ 194.451,71	42,14%	€ 82.000,00
	TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)		€ 280.351,71		

Il presente piano si propone di ridurre gli impegni finanziari mensili dei ricorrenti, al fine di riportare il rapporto rata-reddito ad un livello sostenibile che gli permetta di condurre una vita dignitosa.

Sarà così possibile:

- assicurare i bisogni essenziali della famiglia nel pieno rispetto dello spirito della norma “salvasuicidi”;
- destinare per ciascuna massa un importo superiore a quella che deriverebbe dal procedimento di liquidazione dei beni ed in tempi brevi.

Al fine di permettere al debitore di rispettare gli impegni presi attraverso il piano del consumatore, è necessario la revoca della cessione del quinto dello stipendio concessa a favore della COMPASS FUTURO SPA, pari ad € 352,00 mensili a titolo di cessione del quinto, SANTANDER SPA, pari ad € 257,00 mensili a titolo di delega sullo stipendio, nonché quella relativa al pignoramento sullo stipendio operato dalla società DEUTSCHE BANK SPA; al fine di permettere di ripartire in % uguali, tra i diversi creditori non muniti di privilegio ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della legge n. 3/2012, le somme disponibili.

In caso contrario gli stessi ne trarrebbero un illegittimo vantaggio.

6. meritevolezza dei ricorrenti e convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



In ordine al requisito della meritevolezza richiesto dalla legge ai fini della omologazione del Piano del Consumatore, la giurisprudenza, espressasi in materia di fallimento e procedure concorsuali e, quindi, applicabile per analogia alla procedura che occupa, ha più volte sottolineato come *“la verifica in ordine al requisito della meritevolezza posto dall’art 181 n. 4, legge fall., postula una valutazione delle cause del dissesto e della condotta del debitore, la quale, in assenza di ulteriore precisazione, deve essere esaminata nell’ottica di un apprezzamento positivo della sua correttezza non tanto morale, quanto professionale, che non può essere esclusa neppure quando si riscontrino errori di gestione o comportamenti non immuni da critiche”* (in tal senso ex multis Cass. Civ. sez. I, 10/02/2006 n.2972).

Il consumatore che si rivolge all’Istituto di credito per l’ottenimento di un prestito è solitamente, come nel caso di specie, un soggetto che non ha competenza in materia finanziaria, ma anzi, un soggetto che, al fine di ottenere un finanziamento produce una serie di documenti attestanti i suoi redditi, il suo patrimonio ed i debiti già contratti che verranno valutati da un soggetto, l’Istituto di Credito, che riveste la qualifica di professionista e che, proprio per le competenze di cui dispone, può valutare se il richiedente sia o meno in grado di sostenere l’obbligazione e, solo, dopo una tale verifica dovrebbe erogare il finanziamento richiesto.

Alla luce di tale ulteriore considerazione è necessario valutare, ai fini della meritevolezza dell’istante, anche il comportamento dei creditori ed in particolare di quelli che hanno erogato i prestiti più recenti ed escludere che in fase di richiesta del nuovo prestito si possa anche astrattamente configurare un comportamento poco diligente del sig. Enrico LARATTA che, di fatto, si è affidato al giudizio di un professionista in materia che, secondo quanto stabilito dalla disciplina bancaria dettata in materia di “adeguata verifica”, prevista dall’art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 ha (o avrebbe dovuto), preventivamente valutare la sostenibilità del debito per il richiedente in base agli impegni già contratti.

In particolare, nella fattispecie in esame, si ravvisa una ipotesi di mancato **“responsible lending”** delle società COMPASS FUTURO SPA e SANTANDER SPA, che hanno valutato con colpevole negligenza il c.d. **“merito creditizio”** richiamato nell’art. 124 bis del TUB, che prevede: *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

La falcidia del credito vantato dai suddetti creditori è stata altresì prevista anche dall’art.8, comma 1-bis, l.3/2012, come introdotto dall’art. 4 ter comma 1 lettera f), d. l. 137/2020 convertito nella l. 176/2020, che recita: *“la proposta di piano del consumatore puo' prevedere*



anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”.

7. Conclusioni.

Dalla lettura del ricorso emerge, inequivocabilmente, che il progressivo indebitamento dei ricorrenti non è avvenuto per far fronte a spese voluttuarie, ma trova sostanziale correlazione con le obbligazioni riconducibili al soddisfacimento dei fabbisogni del nucleo familiare ed in particolare per le cure necessarie per la patologia della sig.ra PANUCCI e, successivamente, quella del sig. LARATTA.

Tutto ciò ha comportato un dispendio di risorse economiche di gran lunga maggiore rispetto ai ricavi ed alle entrate del sig. LARATTA, di fatto unico percettore di reddito.

Dall'esame della vicenda emerge chiaramente come le diverse società hanno continuato, violazione di quanto previsto dalla normativa bancaria, nonché dalla comune diligenza, ad erogare finanziamenti al ricorrente pur consapevoli dell'impossibilità degli stessi di potersi far fronte;

Queste di fatto le ragioni che li hanno portati prima, alla sottoscrizione di diversi finanziamenti e carte di debito e successivamente, per ripianare tali debiti, alla stipula della cessione del quinto e poi alla delega sullo stipendio;

Ciò posto, si evidenzia la manifesta incapacità dei ricorrenti di far fronte ai propri debiti senza mettere a repentaglio la propria sussistenza.

Tutto quanto sopra premesso il sig. Enrico LARATTA e la sig.ra Maria Angelina PANUCCI, ai sensi dell'art.12 bis L.3/2012, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

RICORRONO

All' l'Ill.mo Tribunale di Crotone, visto l'art. 10 comma 1 e 2 e l'art. 12 bis della legge n. 3/12, valutata la proposta sopra riportata, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge n. 3/2012, Voglia:

- fissare con decreto l'udienza per l'omologa del piano del consumatore;
- ammettere i sigg.ri Enrico LARATTA e Maria Angelina PANUCCI alla procedura del piano del consumatore;



- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto e la pubblicazione degli stessi;
- disporre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori.
- Dichiarare la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali e disporre:

- la revoca della delega sullo stipendio concessa a favore di Santander s.r.l. finanziamento N. 20059363 - pari ad € 329,00;

- la revoca della cessione del quinto dello stipendio a favore della ibl contratto n. c491691, pari ad € 335,00;

- la revoca del pignoramento presso terzi promosso dalla società DEUTSCHE BANK SPA pari ad euro 99,80;

disponendo che i suddetti creditori vengano soddisfatti in percentuale al pari degli altri creditori chirografari.

Nella denegata ipotesi in cui il sig. G.I. non dovesse rinvenire in capo ai sigg.ri Enrico LARATTA e Maria Angelina PANUCCI i requisiti della meritevolezza per accedere al piano del consumatore, si chiede che lo stesso venga considerato come proposta di accordo con i creditori e si chiede che il G.I. dichiari l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, I comma, l. 3/2012 e di fissare l'udienza di cui all'art. 10, I comma, l. 3/12 con i relativi e conseguenti provvedimenti e termini per le comunicazioni.

I ricorrenti, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 3/2012, invocano nell'ambito della ristrutturazione dei propri debiti, la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto e con liberazione di eventuali coobbligati fin da ora;

I ricorrenti chiedono di essere ammessi al beneficio della esdebitazione *ex art. 14 terdecies* della l. 3/2012, con riferimento ai creditori concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con espressa riserva di apportare modifiche e/o integrazioni alla proposta di accordo, entro il termine di cui all'art. 9 comma 3-ter L.3/12, che il Giudice riterrà di voler eventualmente concedere.

In via istruttoria: si producono i seguenti documenti:

1. Delibera Fondazione anti-usura Zaccheo;
2. Visura Protesti;
3. Copia contratto di mutuo;



4. Copia referti visita angiologica sig.ra Maria Angelina Panucci;
5. Copia lettera dimissioni “Casa Sollievo della Sofferenza”;
6. Copia cartella clinica “Casa Sollievo della Sofferenza”;
7. Copia cartella clinica “Madonna dello Scoglio”;
8. Copia dichiarazione redditi 2017;
9. Copia dichiarazione redditi 2018;
10. Copia dichiarazione redditi 2019;
11. Copia dichiarazione redditi 2020;
12. Copie cartelle cliniche sig. Enrico Laratta;
13. Copia decreto ingiuntivo e precetto società Folletto;
14. Copia debitoria Marte SPV cessionario agos;
15. Copia debitoria Marte SPV cessionario agos;
16. Copia conteggio estintivo cessione Compass Futuro spa;
17. Copia conteggio estintivo delega Santander;
18. Copia decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Crotone – creditore Banca Ifis cessionario Compass spa;
19. Copia debitoria MB Credit solution 0000234300012346;
20. Copia debitoria MB Credit solution 0000CP0001007717;
21. Copia debitoria UBI;
22. Copia debitoria Compass spa carta di credito 52 *****;
23. Copia debitoria Agenzia dell’Entrate Riscossione;
24. Copia debitoria BPER garanzia Laratta Luca;
25. Copia decreto ingiuntivo 772/2018 del Tribunale di Crotone, precetto e ppt;
26. Autocertificazione stato di famiglia;
27. Autocertificazione spese necessarie per il sostentamento della famiglia;
28. Copia certificato di servizio;
29. Copia busta paga;
30. Copia cud 2019 redditi 2018;
31. Copia cud 2020 redditi 2019;
32. Copia cud 2021 redditi 2020;
33. visura ipotecaria nominativa sig.ra Panucci;
34. visura ipotecaria nominativa sig. Laratta;
35. Copia perizia di stima appartamento via E. Scalfaro;
36. Copia atto di precetto appartamento via E. Scalfaro;



37. Copia titolo di proprietà rustico contrada Brasimato;
38. Copia perizia di stima rustico contrada Brasimato;
39. Copia visura PRA;
40. Copia preventivo di spesa avv. Ventura B.;
41. Copia preventivo di spesa avv. Altamura .;

Crotone, li 12/05/2021

per adesione il debitore istante
Enrico LARATTA

Maria Angelina PANUCCI

Avv. Annamaria ALTAMURA

Avv. Barbara VENTURA

